

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

Discussione del disegno di legge:

« AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI AUTONOMI LIRICI A CONTRARRE MUTUI CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE » (2363).

A seguito della relazione favorevole del deputato Sciolis e dopo interventi del deputato Sannicolò nonché del Sottosegretario Semeraro la Commissione approva senza modifiche i singoli articoli del disegno di legge per cui gli Enti autonomi lirici, l'istituzione dei concerti di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, sono

autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961, mentre lo Stato, da parte sua, stanziava un contributo di lire 1.830.000.000 a parziale copertura dei deficit di bilancio dei suddetti Enti ed istituzioni.

Discussione della proposta di legge:

Titomanlio Vittoria ed altri: « MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 995, SUL MANTENIMENTO DEI MINORI ASSISTITI NELL'ALBERGO DEI POVERI DI NAPOLI » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1317-B).

Il Relatore Russo Spena riferisce sulla modifica introdotta dal Senato all'articolo 1 della proposta per cui la decorrenza degli effetti del provvedimento di legge viene spostata dal 1° luglio 1960 — come era previsto nella originale formulazione approvata dalla Camera — al 1° luglio 1961. La Commissione approva la modifica introdotta dal Senato.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge n. 2363 e la proposta di legge n. 1317-B sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Vicepresidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dominedò.

Discussione del disegno di legge:

« ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1059-B).

Il Relatore Valiante illustra il contenuto degli emendamenti apportati dal Senato al disegno di legge già approvato il 17 febbraio 1960 dalla Commissione Giustizia della Camera.

Dopo interventi del Sottosegretario Dominedò, del Vicepresidente Breganze e dei depu-

tati Amatucci, Amadei e Kuntze, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento per meglio approfondire le diverse modifiche apportate dal Senato.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Gatto.

Discussione del disegno di legge:

« PROVVIDENZE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MINERARIA CARBONIFERA SARDA » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1785-B).

Il Relatore Isgrò illustra le modifiche introdotte al provvedimento dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, intese esclusivamente ad un perfezionamento formale di quanto disposto dagli articoli 2 e 4 del disegno di legge. La Commissione approva tali modifiche e quindi l'intero disegno di legge, sottoposto a scrutinio segreto, risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.*

Parere sul disegno di legge:

« AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI AUTONOMI LIRICI A CONTRARRE MUTUI CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE » (2363) (*Parere alla II Commissione*).

Su conforme proposta del Presidente Vicentini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2363.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Troisi e per il tesoro, Penazzato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE MUTUI AL CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE NEL PORTO DI ANCONA » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2217).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge e, dopo interventi del deputato Santarelli Enzo che si dichiara fa-

vorevole alla approvazione del provvedimento; del Relatore Castellucci, che ribadisce l'opportunità che il disegno di legge sia approvato, date le necessità della zona industriale del porto di Ancona; del Sottosegretario Penazzato che auspica il voto favorevole della Commissione, approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Mott:

« ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL GLUCOSIO » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2423).

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Zugno, Tripodi, Berloff, Curti Aurelio, Roberti, Restivo, Faletta, Terragni, Albertini, del relatore Russo Vincenzo, del Presidente Valsecchi, e del Sottosegretario Troisi, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli della proposta di legge.

È altresì approvato un ordine del giorno concordato, che, considerata la necessità di tutelare la salute pubblica e di assicurare che la marmellata e gli altri prodotti ottenuti con la lavorazione della frutta non siano nocivi, impegna il Governo a riesaminare entro il 31 dicembre 1960 la legislazione in materia e, se del caso, a predisporre gli eventuali e necessari provvedimenti modificativi.

(*La seduta sospesa alle 11,30 è ripresa alle 22*).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2289, approvato nella seduta di mercoledì 3 agosto; dei disegni di legge nn. 2073, 2263, 2290, 2294 e della proposta di legge n. 2352, approvati nella seduta di giovedì 4 agosto, nonché della proposta di legge n. 2423 e del disegno di legge n. 2217 approvati nella seduta odierna.

I disegni di legge nn. 2073, 2217, 2263, 2289, 2290, 2294, e le proposte di legge numeri 2352 e 2423 risultano, quindi, approvati.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione Badaloni Maria.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69 »

(2214) — (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

Dopo brevi dichiarazioni del Relatore Rampa, la Commissione procede alla discussione degli articoli della proposta di legge, nella quale intervengono i deputati Russo Salvatore, Grasso Nicolosi Anna, Codignola, Buzzi, Sciorilli Borrelli, Pitzalis, Caiazza, Baldelli, Badini Confalonieri, Savio Emanuela, Alicata, De Lauro Matera Anna, Cerreti Alfonso, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, Limoni, Nicosia, Rampa, il Presidente Ermini ed il Sottosegretario Badaloni Maria.

L'articolo 1 viene suddiviso in due articoli, di cui il primo comprende i commi primo, secondo e sesto del testo originario, ed il secondo la restante parte del testo. Al nuovo articolo 2 sono apportati: un emendamento che fissa nel 50 per cento i posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 da conferire agli idonei dei concorsi magistrali banditi nel 1955 e nel 1958; un emendamento dei deputati Rampa e Buzzi, per il quale « in caso di punteggio conseguito in concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore » e un emendamento dei deputati Codignola e Sciorilli Borrelli, per il quale si stabilisce che « qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano la percentuale del 50 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso di cui al successivo articolo 4 ».

Dopo ampia discussione l'articolo 2, divenuto articolo 3, è approvato con un emendamento del deputato Leone Raffaele soppressivo delle parole « e da attribuire al concorso stesso per effetto del medesimo articolo 1 ».

La Commissione approva poi il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data del bando nonché quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-1962.

Il contingente dei posti di cui al precedente comma sarà messo a concorso per ogni provincia:

1°) per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2°) per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami.

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una provincia. Qualora i candidati idonei ammessi a concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non raggiungano la percentuale del 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2) ».

L'articolo 3, ora 5, è infine approvato con un emendamento a carattere chiarificativo.

La Commissione, poi, approva a maggioranza, un ordine del giorno dei deputati Codignola, Buzzi, Sciorilli Borrelli e Badini Confalonieri, in cui riconferma l'orientamento della Commissione stessa a sempre meglio assicurare l'assoluta regolarità dei concorsi, e un ordine del giorno dei deputati Grasso Nicolosi Anna, Cerreti Alfonso, Russo Salvatore e Nicosia, in cui si sollecita l'emanazione, d'accordo con la Regione siciliana, delle norme di attuazione del relativo Statuto in materia di pubblica istruzione, e a risolvere prima dell'inizio dell'anno scolastico 1960-61 la situazione dei 5.000 insegnanti elementari siciliani, vincitori di concorsi banditi dalla Regione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle 22).

In ripresa di seduta la Commissione approva il testo coordinato della proposta di legge, modificando il titolo in: « ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI E AGLI IDONEI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69, E DI PRECEDENTI CONCORSI ».

Il disegno di legge n. 2214 è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente ALDISIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

Proposta di legge:

Gioia ed altri: « COMPLETAMENTO DEI LAVORI PREVISTI PER LA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI PALERMO » (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1470-B).

La Commissione approva le modificazioni apportate dal Senato.

Disegno di legge:

« MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA » (1939);

e proposte di legge:

Miceli ed altri: « MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI » (564).

Cibotto e Buzzi: « MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, ED ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 1016, CONTENENTI NORME SULLE CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA » (580).

Dopo la illustrazione da parte del Relatore Baroni, dei lavori e delle conclusioni del Comitato ristretto nominato nella seduta dell'11 maggio ultimo scorso e dopo dichiarazioni di adesione a dette conclusioni da parte dei deputati Colombo Renato, Lombardi Giovanni, Amendola Pietro e Curti Ivano, la Commissione approva integralmente il seguente nuovo testo del disegno di legge proposto dal Comitato ristretto:

ART. 1. — Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti: « La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del genio civile. Di essa fanno parte: 1°) l'intendente di finanza; 2°) il capo dell'Ufficio tecnico erariale; 3°) il capo del Servizio idrografico competente; 4°) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 5°) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia; 6°) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori, da nominarsi dal prefetto della provincia, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali; 7°) due rappresentanti della cooperazione agricola di lavoro da nominarsi dal prefetto della provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal movimento cooperativo; 8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro dell'agricoltura e foreste. I membri di cui ai nu-

meri 6°), 7°) e 8°) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

ART. 2. — Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente: « La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree provvede a mantenerle aggiornato. L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per la agricoltura e le foreste ».

ART. 3. — Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente: « La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10 ».

ART. 4. — L'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente: « I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397. La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione con i relativi piani di coltivazione entro 60 giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente Intendenza di finanza. Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non può venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi sede nel comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente Prefettura e siano legalmente costituite: a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli uffici di collocamento; b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti; c) da coltivatori diretti. Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giugno 1949, n. 353, articolo 1, comma terzo. La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il dispo-

sto del secondo comma del presente articolo. Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri. L'Amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale. È fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni urbane ».

ART. 5. — Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente: « L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente articolo 6, comma ottavo danno senz'altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione ».

ART. 6. — Tutte le pertinenze idrauliche demaniali le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le prelezioni stabilite dal precedente articolo 4. Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa verrà ridotta entro tale limite.

ART. 7. — Limitatamente alla prima concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto dalla proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivierraschi di corsi d'acqua pubblica avvenuto per atto tra vivi dopo il 1° gennaio 1960 non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dal precedente articolo 4.

Proposta di legge:

Biasutti ed altri: « PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI NELLA PRIMAVERA DEL 1959 » (1584).

Dopo la relazione favorevole del deputato Martina, la Commissione approva il progetto di legge nel seguente nuovo testo proposto dalla Commissione Bilancio:

ART. 1. — È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni

di cui agli articoli 1, lettera b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine nei comuni di Arta, Cercivento Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo. Avaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.

ART. 2. — La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 3. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(La seduta, sospesa alle 11,20, riprende alle 22).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 1939 e le proposte di legge nn. 1470-B e 1584.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1939, le proposte di legge nn. 564 e 570 si intendono assorbite e saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Sedati.

Disegno di legge:

« MODIFICA ALL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1959, N. 490, RIGUARDANTE LA COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA » (2424) (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

Dopo la relazione del relatore Truzzi e interventi del deputato Marengli e del Sottosegretario Sedati, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Disegno di legge:

« AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON LA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 614, PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONTRATTI DA CANTINE SOCIALI ED ENTI GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI UVE E MOSTI DI PRODUZIONE 1959 E PROROGA DI QUATTRO MESI DELLA DURATA DEI BENEFICI STESSI, NONCHÉ CONCESSIONE DI ANALOGHE PROVVIDENZE PER LA CAMPAGNA 1960 » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2425).

Il relatore Sodano, dopo avere ricordato la stasi del mercato del vino insorta sin dal raccolto del 1959, nonostante le agevolazioni per la fabbricazione di alcool ed acquavite, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge che, oltre ad integrare lo stanziamento già disposto con la legge 30 luglio 1959, n. 614, dispone la concessione di analoghe provvidenze per l'imminente vendemmia.

Dopo interventi del deputato Magno e del Sottosegretario Sedati, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Proposta di legge:

Senatore Trabucchi: « DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1959, N. 945, SULLA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE DELLE SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1983).

Dopo la relazione del Relatore De Leonardis ed interventi del deputato Cacciatore e del Sottosegretario Sedati, gli articoli della proposta di legge sono approvati senza modificazioni.

Disegno di legge:

« MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24 E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1324--B).

Dopo la relazione del relatore Marengi, il quale rileva che la Commissione Agricoltura del Senato ha soppresso l'ultimo articolo del disegno di legge già approvato dalla Camera, concernente i consorzi volontari di difesa contro la grandine, perché la questione è stata già risolta in sede di discussione di altra proposta di legge concernente la stessa materia, la modifica apportata dal Senato è approvata.

(La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 22).

I disegni di legge nn. 2424, 2425, 1324-B e la proposta di legge n. 1983 sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 AGOSTO 1960. — *Presidenza del Vicepresidente DOSI, indi del Presidente DE' COCCI.* — Intervengono il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Colombo e Biaggi, ed il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Gatto.

Disegno di legge:

« ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE » (*Approvato dal Senato*) (2362).

Intervengono, nel seguito della discussione, i deputati Anderlini, Servello, Donat-Cattin e Faralli. Dopo la replica del Relatore Battistini interviene il Ministro Colombo illustrando il provvedimento. Gli articoli del disegno di legge sono, poi, approvati senza modificazioni.

È, quindi, approvato un ordine del giorno del Relatore Battistini, accettato dal Governo, diretto ad introdurre in sede di regolamento le vigenti disposizioni in materia di vigilanza e prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, ecc.

Ugualmente è approvato, dopo l'accettazione del Governo, un ordine del giorno dei deputati Colleoni e Lombardi Ruggero che riserva, in sede di prossime modifiche al testo attualmente approvato, l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali negli organismi previsti dagli articoli 3, 6 e 9. Non è, invece, approvato un ordine del giorno, non accettato dal Governo, dei deputati Natoli ed altri, diretto ad impedire la concessione a privati di autorizzazioni o concessioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia elettro-nucleare a fini industriali, fino a quando la questione non venga regolata a norma di legge.

Ugualmente non approvato un ordine del giorno dei deputati Anderlini ed altri, analogo al precedente, e non accettato dal Governo, anche successivamente all'emendamento, presentato dallo stesso proponente per limitare al 31 dicembre 1960 il blocco delle concessioni in genere. Ugualmente non accolto dal Governo e non approvato dalla Commissione un ordine del giorno dei deputati Failla ed altri, interessante varie questioni di attuazione. Accolto come raccomandazione è, invece, un

ordine del giorno del deputato Natoli che invita il Ministro dell'industria, in sede di nomina delle Commissioni consultive, ad evitare qualsiasi rappresentanza, sia pure mediata, di interessi monopolistici o, comunque, corporativi. Infine, un ulteriore ordine del giorno del deputato Natoli volto ad impegnare il Governo all'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sulla attività del

C.N.E.N., non è accettato dal Governo e non è approvato dalla Commissione.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,50.